

IVA

Prestazioni di servizi e accordi transattivi con clienti UE: regole Iva

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito dei **rapporti commerciali** può capitare di incappare in una contestazione con la controparte dell'operazione.

Nella [risposta all'istanza di interpello n. 356/E del 19.05.2021](#) l'Agenzia affronta il **trattamento ai fini Iva delle somme dovute a seguito della stipula di un accordo transattivo** intercorso tra un operatore italiano ed un soggetto intracomunitario.

Trattasi, nello specifico, di una società italiana che aveva stipulato due distinti **accordi di fornitura con un cliente stabilito in un altro Stato membro**, aventi ad oggetto la realizzazione e la fornitura di sistemi di comunicazione satellitare. La consegna dei beni, la cui produzione è stata affidata alla società italiana (istante), doveva avvenire presso un magazzino ubicato in Italia, in ottemperanza agli accordi contrattuali tra le parti (*Purchase Agreement*).

Il cliente Ue aveva inoltre versato degli acconti negli anni 2015 e 2016, **fatturati regolarmente con Iva** dal fornitore italiano, attesa la **consegna della merce su suolo nazionale**.

Si ricorda che è dovuta l'imposta nel territorio dello Stato, ai sensi dell'[articolo 7-bis D.P.R. 633/1972](#), quando **manca la movimentazione materiale del bene** dall'Italia allo Stato membro del cliente Ue (non trova applicazione la non imponibilità Iva prevista dall'[articolo 41 D.L. 331/1993](#)).

Nel 2018 il cliente intracomunitario comunica al fornitore **la volontà di interrompere la fornitura**, da cui scaturisce **una contestazione tra le parti, conclusasi con:**

- **un accordo transattivo** (denominato *Settlement Agreement*) volto a dirimere ogni reciproca pretesa riconducibile ai due preesistenti *Purchase Agreements* nonché a

stabilire che - dopo il periodo di sospensione - ogni rapporto commerciale tra le parti risulterà regolato da un nuovo accordo;

- un **nuovo accordo di fornitura**, la cui regolamentazione tecnica ed economica non è in alcun modo influenzata da quanto accaduto, diretto a regolamentare esclusivamente i nuovi rapporti.

L'accordo transattivo prevede inoltre che il cliente **corrisponda alla società interpellante una somma** forfettaria, **a fronte della reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa** riconducibile agli intercorsi rapporti di cui ai *Purchase Agreements* e **a copertura dei costi sostenuti dall'istante fino al momento della sospensione** della fornitura.

L'Agenzia delle entrate viene interpellata per conoscere **il trattamento Iva da riservare alle somme concordate nell'accordo transattivo**, che il soggetto passivo Iva italiano dovrà incassare in attuazione del predetto *Settlement Agreement*.

Nella [risposta 356/E/2021](#) le Entrate ricordano che occorre, in primo luogo, indagare sulla **"funzione economica"** delle suddette somme verificando:

- se le stesse costituiscano **l'effettivo corrispettivo di una cessione di beni e/o di un servizio** fornito nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da **prestazioni sinallagmatiche**, condizione sintomatica della sussistenza di nesso diretto tra la cessione di beni e/o il servizio reso e il controvalore ricevuto (sentenze 8 marzo 1988, causa 0102/86, causa C-16/93, causa C-174/00, causa C-210/04);
- ovvero se le stesse siano versate **a titolo di liberalità** oppure abbiano **natura meramente risarcitoria** (carenza del presupposto oggettivo).

Con riguardo alla **nozione di prestazione di servizi** l'articolo 24, comma 1, della Direttiva comunitaria n. 112/2006 stabilisce che *"si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni"*.

Il successivo articolo 25, comma 1 prevede, altresì, che *"una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, in una delle operazioni seguenti: (...) b) l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione (...)"*.

Nell'ordinamento domestico il suddetto articolo 25 è stato trasfuso nell'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), che **qualifica come prestazioni di servizi, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti (...) in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte"**.

I **caratteri distintivi della prestazione di servizi** possono essere così riepilogati:

- la **configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano le attribuzioni patrimoniali**;
- la **reciprocità delle attribuzioni**, data dalla sussistenza di un **nesso diretto tra il servizio**

fornito al destinatario ed il compenso da costui corrisposto ([Cassazione, sentenza n. 23668 del 01.10.2018](#) e [sentenza n. 14406 del 09.06.2017](#), oltre che [Corte Giustizia sentenza del 22 febbraio 2018, causa C-182/17](#)).

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell'istanza di interpello emerge che la somma corrisposta dal cliente Ue a fronte dell'impegno assunto di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa, consente di qualificare la somma in argomento come il **corrispettivo previsto per l'assunzione di un obbligo di non fare/permettere posto a carico della società istante**; tali indicazioni valgono a prescindere dal fatto che l'importo dovuto sia parametrato in base alle attività svolte e ai costi sostenuti dalla società istante fino alla data di sospensione dei contratti di fornitura.

Pertanto, l'operazione rientra tra i **servizi generici** eseguiti nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in un altro Paese europeo, escluso da imposizione nel territorio dello Stato italiano, da fatturare ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) (si veda anche la [risposta all'istanza di interpello n. 145/E del 03.03.2021](#)).

In ottica di fatturazione elettronica la stessa richiede l'indicazione delle **“Natura N2.1 – operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n.633/1972”**.